

TI_GERICHTE 17.2014.205 vom 17. Februar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2014.205

FR: TI_GERICHTE 17.2014.205 du 17 février 2016

IT: TI_GERICHTE 17.2014.205 del 17 febbraio 2016

Erwägungen

E. 10

e 27 in inc. PRPEN 81.2013.137), si evince che AP 1 (numero 22), mentre nel terzo di difesa leventinese è inseguito dall'avversario _____ (numero 23), vede provenire dalla sua sinistra un secondo avversario, ovvero PC 1 (numero 95). AP 1, dopo che PC 1 è ampiamente entrato nel suo campo visivo, e nell'imminenza della collisione fra i due, incalzato da _____ con il pomo del bastone, volge il capo e lo sguardo verso destra, in direzione opposta a PC 1, e, subito dopo, sferra a quest'ultimo un violento colpo con l'avambraccio sinistro colpendolo alla testa mentre PC 1 stava leggermente chinandosi. AP 1 ha assestato il proprio colpo in direzione di PC 1 muovendo il proprio avambraccio, che si trovava già all'altezza del petto dell'avversario, rapidamente e con veemenza verso l'alto, colpendo il giocatore nella zona fronto-temporale destra del capo mentre questi si muoveva lievemente verso il basso protendendosi verso di lui. A seguito dell'evento di gioco, non sanzionato dal direttore di gara _____, PC 1 abbandonava la pista di ghiaccio. 18. Per stabilire se, nel gesto di AP 1, è ravvisabile dolo (eventuale) o negligenza o, come alla tesi difensiva, nessuno dei due presupposti soggettivi, occorre dapprima chinarsi sulla gravità della violazione del dovere di diligenza e successivamente sulla probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio di grave ferimento. a) In merito alla gravità della violazione del dovere di diligenza va qui ricordato che il comportamento di AP 1 è stato ritenuto falloso dal giudice unico della Federazione svizzera di hockey in quanto lesivo dell'art. 540 lett. b del Regolamento ufficiale di gioco (versione 2006-2010) della IIHF ed è stato punito con una squalifica di una giornata. Le regole della IIHF, come ricordato dal Tribunale federale (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.4; 121 IV 249 consid. 3), non intendono semplicemente disciplinare lo svolgimento della partita, bensì pure contribuire alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza dei giocatori proteggendoli da eventuali ferimenti. Esse possono essere prese in considerazione per stabilire il grado del dovere di diligenza cui soggiace un giocatore di disco su ghiaccio (DTF 121 IV 249 consid. 3). L'art. 540 lett. b del Regolamento IIHF statuisce che " un giocatore che con una carica alla testa o alla zona del collo ferisca un avversario dovrà essere punito con una penalità di partita ". Con questa regola l'IIHF ha, pertanto, voluto che l'autore di un fallo come quello in discussione, che abbia causato il ferimento di un avversario, fosse punito con una grave sanzione - la penalità di partita - e in modo automatico, non potendo discrezionalmente l'arbitro prescindere dalla stessa come pena minima. Comportando la condotta di gioco di AP 1 una penalità così severa e perentoria prescritta da una norma cardine per preservare l'incolumità dei giocatori, si deduce, contrariamente alla tesi difensiva, che egli ha gravemente leso le regole di gioco e, con esse, i suoi doveri di diligenza. b) Stabilito che il ferimento di PC 1 è da ricondurre ad un comportamento di AP 1 gravemente lesivo del suo dovere di diligenza, occorre chinarsi sulla probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio di grave ferimento. A mente di questa Corte, AP 1, sferrando con l'avambraccio

un colpo molto violento, ben assestato e a distanza ravvicinata, verso la testa di PC 1, non poteva ignorare che, così facendo, avrebbe potuto gravemente ferire l'avversario. L'alta potenzialità lesiva e l'elevato grado offensivo del gesto così come il verosimile conseguente esito devastante per la salute di chi lo subiva non potevano, infatti, sfuggire ad un professionista di hockey di consolidata esperienza come l'appellante. AP 1 era ben cosciente che la sua percossa avrebbe interessato il capo di PC 1: negli istanti che hanno preceduto il colpo, AP 1, infatti, non solo ha intravisto sopraggiungere PC 1, ma ha avuto un lasso di tempo e una prospettiva visiva del tutto sufficienti per "metterne a fuoco" la postura, bene rilevandone nell'imminenza dell'impatto l'altezza della testa. Poco importa che PC 1 abbia abbassato quest'ultima un istante prima di subire il fallo. Si è trattato, infatti, di uno spostamento di pochissimi centimetri ininfluenza nella sostanza sulla destinazione del colpo di AP 1 che, in ogni caso, sarebbe andato a segno, interessando la testa dell'avversario. Del resto, i problemi di vista all'occhio sinistro di cui ha riferito AP 1 nell'ambito della procedura rogatoria negli Stati Uniti, lamentando che " la percezione di profondità e la visione periferica furono gravemente danneggiate in modo permanente " a seguito di un infortunio di gioco occorsogli il 14 dicembre 2002 in NHL, oltre a non trovare conferma nella documentazione da lui prodotta (" il paziente è guarito bene ", " stato dopo operazione " scleral buckle " con buon esito per riparare il distacco della retina nell'occhio sinistro ", " lui sta veramente molto bene "), sono del tutto irrilevanti ai fini del giudizio penale nella misura in cui l'appellante non può non avere visto PC 1 al suo fianco, ritenuto, come detto, che questi era pienamente entrato nel suo spettro visivo (al punto da poter essere finanche scorto con l'occhio destro) e nella misura in cui l'imputato ha volutamente distolto lo sguardo dall'avversario un attimo prima di sferrargli il colpo, facendosi carico delle conseguenze di un colpo intenzionalmente inferto "alla cieca" (cfr. quesito 4, verb. d'interrogatorio 29.12.2011 AP 1 e rapporti medici allegati, AI 62 in inc. MP 2007.11555). AP 1 non può, inoltre, essere sgravato dalle sue responsabilità nemmeno volendo ritenere, com'egli sostiene nell'appello, che non intendeva colpire l'accusatore privato alla testa e che ciò è avvenuto in quanto PC 1, dopo un contrasto col compagno di squadra _____, ha perso l'equilibrio abbassando il capo. Questa ipotesi, oltre a non corrispondere alla realtà essendo il contrasto fra _____ e PC 1 avvenuto dopo che quest'ultimo ha subito il colpo da AP 1, è ininfluenza già solo in quanto, come visto, PC 1 anche se non si fosse abbassato sarebbe stato comunque colpito al capo. Del resto, come già sostenuto dal Tribunale federale (DTF 134 IV 26 consid. 3.3.3), un giocatore di hockey deve sempre muoversi sul ghiaccio in modo da poter reagire a situazioni pericolose. Chi sferra con forza un colpo alla testa di un avversario, volgendo nell'imminenza dell'atto lo sguardo altrove e, pertanto, ignorando deliberatamente che questi possa abbassare in modo circoscritto il capo, si muove in una situazione non controllabile in cui non è più possibile evitare che si realizzi il rischio di una grave lesione ai danni della vittima. Né l'autore poteva confidare, ad esempio in ragione dell'equipaggiamento protettivo di cui beneficiano i giocatori di disco su ghiaccio, che l'evento incriminato non si producesse, ovvero che l'avversario non si ferisse gravemente. Dinanzi a un colpo ravvicinato assestato con tale veemenza alla testa dell'avversario è notorio che il casco, finanche con visiera, non pone del tutto al riparo da una commozione cerebrale. Il fatto invocato dall'appellante che col suo agire egli intendeva respingere l'azione di contrasto dell'avversario e posizionarsi nel modo desiderato è irrilevante. Perché sia dato il dolo eventuale non è infatti necessario che l'appellante desiderasse o approvasse l'evento, ossia il ferimento della vittima, ma è bensì sufficiente ch'egli abbia considerato tale evento come probabile conseguenza del suo

intento primario e, nondimeno, l'abbia accettato nell'eventualità, poi concretamente realizzatasi, che si verificasse. Né può essere seguito l'appellante nella misura in cui eccipisce che nell'hockey, disciplina sportiva caratterizzata da contatti fisici intensi, si deve presumere l'accettazione di ciascun giocatore del rischio di essere ferito. Questa accettazione vale nell'ambito della pratica regolare del disco su ghiaccio e non è data se l'autore ha provocato il ferimento in modo intenzionale o grave delle regole di gioco che mirano pure alla prevenzione degli incidenti (DTF 109 IV 102 consid. 2). Dai partecipanti ad una competizione sportiva deve, infatti, essere preteso il rispetto delle regole. Con il suo intervento falloso, AP 1 ha, invece, infranto volontariamente e gravemente un'importante regola di gioco che, come esposto, concorre a preservare la sicurezza dei giocatori. Agendo in modo altamente falloso con una condotta fortemente offensiva, AP 1, ha, dal profilo oggettivo, posto l'integrità fisica dell'avversario ad un alto grado di grave rischio. Dal profilo soggettivo, l'autore, nella sua qualità di professionista di hockey, era certamente conscio dei rischi di lesione connessi ad un forte colpo inferto alla testa dell'avversario ed ha preso in seria considerazione il possibile serio ferimento di quest'ultimo. Ciononostante egli ha accettato la possibilità di cagionargli delle lesioni gravi. Ne deriva che AP 1 ha agito con dolo eventuale. L'appello principale di AP 1 è su questo punto respinto, mentre quello adesivo del PP è accolto. III. interruzione del nesso causale? 19. AP 1 chiede, infine, di essere assolto in applicazione del principio in dubio pro reo, essendo rimasta aperta la questione relativa a una possibile interruzione del nesso di causalità adeguato. L'appellante ricorda che, con istanza probatoria 16 febbraio 2015, respinta con decisione presidenziale del 23 marzo 2015 (doc. CARP VIII), egli ha chiesto che fosse allestita una perizia giudiziaria sullo stato di salute di PC 1 prima dell'evento traumatico del 15 settembre 2007 e su quello attuale, nonché sul rapporto di causalità tra il colpo da questi subito in tale data e i disturbi ch'egli ha in seguito lamentati. Per l'insorgente, senza tale analisi non si può escludere che i disturbi lamentati dall'AP dopo il noto contrasto di gioco siano riconducibili a una circostanza esterna diversa. AP 1 eccipisce, inoltre, che l'equipaggiamento, segnatamente il casco, indossato da PC 1 al momento dell'impatto non è stato mai sequestrato e analizzato malgrado potesse presentare dei difetti tali da renderlo inidoneo ad evitare l'infortunio dell'AP. L'appellante ricorda, allegando un estratto da ESPN.com (emittente televisiva statunitense di programmi sportivi) che, secondo un nuovo studio del Virginia Polytechnic Institute and State University, oltre un quarto dei caschi utilizzati dai giocatori di hockey su ghiaccio, sia nelle leghe professionistiche maggiori che in quelle minori, presentano dei difetti. A suo dire, non può pertanto essere escluso che, al momento dell'impatto, PC 1 indossasse un casco difettoso e, pertanto, inidoneo a proteggerlo (motivazione scritta 30.05.2015, pagg. 21-22). 20. Il reato di cui all'art. 122 CP presuppone che fra il comportamento pericoloso e le lesioni vi sia un nesso di causalità naturale e adeguato (STF 6P.94/2003 del 16 ottobre 2003, consid. 8.1; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Vol. I, 3a ed., Berna 2010, ad art. 122, n. 14). Per il diritto, si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, alle considerazioni svolte al consid. 24 della sentenza impugnata. 21. Che il colpo sferrato da AP 1 a PC 1 durante il derby del 15 settembre 2007 sia la causa naturale del ferimento di quest'ultimo è cosa pacifica di cui, del resto, ha dato atto anche lo stesso appellante limitandosi in questa sede a contestare solo l'adeguatezza del nesso casuale. Tra il comportamento dell'appellante e le gravi lesioni della vittima esiste anche un nesso di causalità adeguata ritenuto che la violenza del colpo assestato da AP 1 all'avversario e la zona sensibile del corpo interessata - ovvero la testa della vittima - erano palesemente idonei, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a

cagionarne un grave danno alla salute, così come è puntualmente avvenuto. Si tratta, pertanto, unicamente di stabilire se vi sia stata, come preteso dalla difesa, un'interruzione del rapporto di causalità adeguata dovuta, come invocato dall'appellante, al peggiorato stato di salute della vittima e/o a difetti del casco da essa indossato. a) Dagli atti risulta che il dr. med. _____, intervenuto per Zurigo Assicurazioni, assicuratore LAINF, ha visitato il 7 maggio 2008 PC 1, e, pur edotto di una meningite da questi patita nel 2005 nonché di problemi di ernia del disco, ha concluso che “ non sono ravvisabili fattori estranei all'infortunio che ci occupa ” (rapporto 02.06.2008 dr. med. _____ (AI 15, AI 70, AI 60 in inc. MP 2007.11555), concetto poi ribadito al dibattimento di primo grado precisando che “ per quanto riguarda la causalità in applicazione dei principi previsti dalla Lainf a quel momento era pacifica ” (verbale di audizione 13.06.2014 PC 1, pag. 1, in inc. PRPEN 81.2013.137). È pur vero che PC 1 ha dichiarato al dibattimento di primo grado di avere subito prima dei fatti “ una o due commozioni cerebrali ”. Tuttavia si è trattato di eventi risalenti a diversi anni addietro (accaduti al più tardi nel 2003), che hanno avuto strascichi lievi, in cui solo in un'occasione, a Lagnau, ha “ dovuto interrompere il gioco ” per poi ricominciare a giocare “ uno o due giorni dopo senza problemi ” (verbale di audizione 13.06.2014 PC 1, pag. 2, in inc. PRPEN 81.2013.137). Sia come sia, resta il fatto che un colpo d'avambraccio sferrato, come in concreto, in modo violento, a distanza ravvicinata, al capo di una persona, pur munita di casco, che sta avvicinandosi è certamente idoneo in sé, secondo l'andamento generale delle cose e l'esperienza, a provocare una commozione cerebrale simile a quella subita dall'accusatore privato con la conseguente lunga inabilità lavorativa di cui si è detto. Conseguenze, del resto, la cui relazione causale adeguata con l'agire falloso in discussione è stata riconosciuta dallo stesso assicuratore LAINF avendo questi concesso a PC 1 una menomazione permanente dell'integrità fisica del 10% (decisione 30.11.2012 Zürich, doc. dib. 3 in inc. PRPEN 81.2013.137; cfr. anche DTF 124 V 29 consid. 5). Alla luce delle risultanze istruttorie, segnatamente della documentazione medica e di quella LAINF in atti, non entra pertanto in considerazione che PC 1 avesse al momento dei fatti una predisposizione costituzionale a patire una commozione cerebrale tale da fare escludere o interrompere un nesso di causalità adeguato fra il fallo e la grave lesione subita. Ne deriva che, su questo punto, la censura è priva di fondamento. b) L'ipotesi del difetto del casco di PC 1, come correttamente ricordato dalla prima giudice, è stata prospettata dall'appellante per la prima volta con l'istanza probatoria del 29 gennaio 2014 in vista del dibattimento di primo grado, ovvero a oltre 6 anni dai fatti allorquando era del tutto irrealizzabile una verifica attendibile dell'accessorio protettivo indossato dalla vittima al momento dell'evento. L'eccezione è, pertanto, già solo per la sua intempestività, da respingere in quanto contraria al principio della buona fede processuale. Ciò detto, si rileva come non vi siano, in atti, elementi che possano anche solo far dubitare che, al momento dell'impatto, PC 1 indossasse un casco difettoso. Si aggiunge, infine, che ininfluyente è al riguardo l'articolo giornalistico prodotto dall'appellante principale concernente i risultati di uno studio condotto dal Virginia Polytechnic Institute and State University sulla qualità dei caschetti da hockey: esso, oltre a riguardare i caschi usati nella National Hockey League ed in quelle giovanili nordamericane, ovvero in un contesto diverso rispetto a quello di cui si discute, è del tutto generico non contenendo alcun elemento idoneo a far dubitare della specifica affidabilità del casco usato da PC 1 al momento dell'infortunio. Del resto, a mente di questa Corte, le modalità del fallo posto in essere da AP 1 erano tali da produrre, come è stato, gli effetti devastanti descritti a prescindere dallo stato del casco indossato da quest'ultimo. Nemmeno da questo profilo

può, quindi, ritenersi interrotto il nesso causale adeguato fra il comportamento dell'imputato e il grave ferimento della vittima. L'appello principale va, pertanto, respinto anche su questo punto. IV. Commisurazione della pena 22. Il procuratore pubblico postula che AP 1 sia condannato alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. L'entità della pena richiesta, precisa il procuratore pubblico, tiene già in debito conto del dolo eventuale, del lungo tempo trascorso dai fatti (art. 48 lett. e CP) nonché della violazione del principio di celerità. 22.1. a) Giusta l'art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. b) L'art. 122 cpv. 4 CP dispone che chiunque si rende colpevole di lesioni gravi è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. c) Ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. In ragione dell'art. 44 cpv. 1 CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. d) Giusta l'art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l'autore ha tenuto buona condotta. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di quest'attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono trascorsi (per l'accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio di secondo grado; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1. pag. 4; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010). e) Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l'accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un apprezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell'interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente. La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d'istruttoria (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell'8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove

sono date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio della celerità, occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione, tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF 6S.37/2006 dell'8 giugno 2006). 22.2. In concreto, AP 1 va sanzionato per il reato lesioni gravi ex art. 122 CP (che, come visto, prevede una pena minima di 180 aliquote giornaliere) e non più per quello di lesioni colpose gravi ex art. 125 cpv. 2 CP. Dal profilo oggettivo, occorre considerare a beneficio di AP 1 che le lesioni da lui causate, pur essendo gravi, hanno costituito un pregiudizio del bene giuridico protetto, ovvero dell'integrità fisica, ridimensionatosi nel tempo. Le lesioni patite da PC 1, pur se importanti al punto da avergli fatto abbandonare la professione di giocatore di hockey e da averlo reso totalmente inabile al lavoro per quasi due anni (o, quantomeno, per oltre un anno e 4 mesi), non gli hanno infatti impedito negli anni di riqualificarsi e di continuare a lavorare nell'ambito hockeystico, ricoprendo altre mansioni, dapprima per l'HC _____ e poi presso la Federazione svizzera di disco su ghiaccio. Che il pregiudizio grave alla salute, pur rimanendo tale, sia stato tutto sommato circoscritto è poi comprovato dal fatto che l'assicuratore LAINF, rifacendosi a una valutazione del neurologo Prof. _____, si è limitato a concedere all'accusatore privato un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10%. Del resto, lo stesso PC 1 ha dichiarato al dibattimento di primo grado che l'attuale sua situazione "è veramente migliorata", pur avendo "ancora qualche sintomo". Egli ha precisato che i suoi problemi di salute gli impediscono solo di praticare attività sportive che implicano sforzi particolari in quanto esse gli causano mal di testa, avendo perso la capacità di concentrarsi in maniera intensa (verbale di audizione 13.06.2014 PC 1, pag. 1-2, in inc. PRPEN 81.2013.137). La colpa dell'imputato, sotto l'aspetto oggettivo, può pertanto definirsi media. Dal profilo soggettivo, alleggerisce la posizione di AP 1 il fatto che egli abbia agito per dolo eventuale (STF 6S.233/2003 del 4 novembre 2003, consid. 4.3) e nell'ambito di una partita di hockey, contesto in cui i giocatori sono sottoposti a frequenti confronti fisici di una certa durezza ed in cui la tensione agonistica, tanto più in un derby come quello in discussione, è fonte sui partecipanti di forte pressione a livello emotivo. L'appellante, anche dal profilo soggettivo, si è quindi reso responsabile soltanto di una colpa media. Al di là di una certa collaborazione verso le autorità dimostrata da AP 1 nell'ambito della procedura rogatoriale, nulla di particolarmente meritorio o repressibile emerge in relazione ai fattori legati all'autore. Al riguardo, va tra l'altro ricordato che l'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato non può essere considerata a suo favore, l'incensuratezza essendo un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr. DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2). Visto quanto precede, questa Corte ritiene adeguata alla colpa dell'insorgente una pena pecuniaria di 240 aliquote giornaliere. Tale pena deve, tuttavia, essere attenuata in ragione del principio di celerità. L'inattività istruttoria, durata oltre un anno e sette mesi, intercorsa tra il tentativo del Ministero pubblico di prendere contatto con AP 1 negli Stati Uniti, dove questi si trovava per motivi professionali (AI 20 in inc. MP 2007.11555), e la decisione degli inquirenti di percorrere la via rogatoriale per interrogarlo (AI 34 in inc. MP 2007.11555), non trova alcuna giustificazione d'inchiesta e costituisce un'indubbia violazione del principio di celerità. Contrariamente a quanto richiesto dalla Difesa e a quanto ammesso dai primi giudici, non può, invece, trovare applicazione l'attenuante specifica di cui all'art. 48 lett. e CP, non superando il tempo trascorso dai fatti costitutivi del reato di lesioni gravi i 2/3 del termine di prescrizione (ovvero 10 anni). Tutto ben considerato, la pena pecuniaria congrua ammonterebbe a 200 aliquote giornaliere. Tuttavia, considerato il limite di competenza della Pretura penale (art. 41 LOG), questa Corte non può far altro che

riportarne l'entità alla soglia massima consentita di 90 aliquote giornaliere, così come richiesto dal procuratore pubblico. L'ammontare delle singole aliquote di fr. 100.- non è stato contestato e può, dunque, venire riconfermato in questa sede. La pena pecuniaria, essendo pienamente adempiti i requisiti previsti dall'art. 42 cpv. 1 CP, è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. V. Pretese civili 23. La congruità dell'indennità riconosciuta ex art. 433 CPP dalla giudice di primo grado a PC 1 non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'insorgente che, nei suoi allegati d'appello, nemmeno ha toccato l'argomento (doc. CARP I, III, XVIII, XXVI). L'entità è, pertanto, qui confermata. Le pretese ex art. 433 CPP avanzate da PC 1 per la procedura d'appello, corrispondenti a 17 ore di lavoro a fr. 280.-/h più spese e IVA, per complessivi fr. 5'257,45 vanno riconosciute nella misura di fr. 2'762.65 (fr. 2'450.- onorario + fr. 108 + fr. 204.65). A titolo di onorario, va riconosciuto, alla tariffa di fr. 280.-/h, il seguente dispendio orario del patrocinatore dell'AP: - 30 minuti per opposizione 29.12.2014 a prove chieste da AP 1; - 5 min. per assenso 26.03.2015 a procedura scritta; - 10 min. per richiesta 02.06.2015 di documentazione integrativa; - 7 ore per osservazioni 15.06.2015; - 1 ora di esame atti. Le spese esposte per scritturazioni, in quanto corrette, sono integralmente approvate. L'IVA ammonta a complessivi fr. 204.65. Ne discende che AP 1 dovrà versare all'AP PC 1 fr. 9'000.- per spese legali così come riconosciuto in prima sede oltre a fr. 2'762.65 (IVA inclusa) per spese di patrocinio di secondo grado. VI. Indennità ex art. 429 segg CPP 24. All'appellante non è riconosciuto alcun indennizzo ex art. 429 segg. CPP. VII. Tassa di giustizia e spese 25. Visto l'esito degli appelli, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del condannato. Anche gli oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) per cui sia quelli relativi all'appello principale sia quelli relativi a quello incidentale sono posti a carico dell'imputato. Per questi motivi, visti gli art. 6, 9, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 433 CPP, 12, 34, 42, 44, 47, 122 CP; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

1. a. L'appello principale di AP 1 è respinto. b. L'appello incidentale del procuratore pubblico è accolto. Di conseguenza, 1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di: 1.1.1. lesioni gravi per avere, a _____ il 15 settembre 2007, durante la partita di hockey su ghiaccio _____, intenzionalmente colpito, col braccio, in maniera violenta e violando le regole del gioco, il capo di PC 1 che, a seguito dell'episodio, ha subito una commozione cerebrale con deficit neuropsicologico in ambito verbale e visivo, nonché disturbi emotivi affiancati da disagi sociali e un blocco cervicale con conseguenti cefalgie (cfr. certificato medico del dr. _____, del 2 giugno 2008 agli atti), cagionandogli un grave danno alla salute fisica e psichica, manifestatosi in una lunga inabilità lavorativa dapprima totale (perlomeno fino a fine gennaio 2009) e poi parziale protrattasi almeno fino alla metà del 2012. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, per un totale di fr. 9'000.- (novemila), 1.2.2. a versare all'AP PC 1 l'importo di fr. 11'762.65 a titolo di risarcimento spese legali di primo e secondo grado. 1.3. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 1.4. La tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo grado per complessivi fr. 2'985.- sono posti a carico dell'imputato.
2. Gli oneri processuali dell'appello principale di AP 1, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 2'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 2'200.- sono posti a suo carico. 3. Gli oneri processuali dell'appello incidentale del

procuratore pubblico, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 2'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 2'200.- sono posti a carico a carico di AP 1.

4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente

Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.